

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07337/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7337 del 2026, proposto da Sabrina Caserta, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pagliaro, Pasqualino Patane', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Caterina Cavaliere, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto n 189/2026 R. Albo prot. n. AOODRCAL 20706 del 25.06.2026, pubblicato in pari sul sito web dell'U.S.R. Calabria, mediante il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, ha provveduto alla pubblicazione elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027” (cfr. doc. 1);

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o con-sequenziale e/o obliquo modo collegato all'atto/provvedimento sopra impugnato e, in particolare:

1) del Decreto ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026 (cfr. doc. 2) pubblicato in data 29.04.2026 sul portale INPA e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Scolastica, recante “Costituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 2026/2027”, nella parte in cui prevede che, all'interno di ciascuna sezione, gli aspiranti sono graduati sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale e non già sul punteggio complessivo conseguito nella procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che le questioni proposte in ricorso in relazione agli atti impugnati e alle situazioni rappresentate meritano una più specifica e approfondita trattazione nella sede collegiale, atteso che - allo stato - l'Amministrazione intimata non risulta costituita in giudizio e la sollecita fissazione della camera di consiglio per il giudizio cautelare collegiale garantisce adeguata e tempestiva risposta alle esigenze cautelari della parte ricorrente e nella dilazione fino alla data della camera di consiglio calendarizzata per il prossimo 4 agosto 2026 è anche garantita la tutela del principio del contraddittorio alla controparte intimata, che dovrà anche depositare compiuta relazione riguardo al provvedimento impugnato e alla questione controversa;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell'Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere;

Vista l'istanza di parte contenuta nel ricorso e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 agosto 2026.

Invita l'Amministrazione intimata al deposito di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere.

Autorizza la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 4 luglio 2026.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.